



# COMUNE DI ARZANA

PROVINCIA DI OGLIASTRA  
UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

ARZANA li, 07/11/2012



**Oggetto:** Trasmissione ordinanze sindacali n. 37 del 31/10/2012 e n. 38 e 39 del 07/11/2012 di "sequestro sanitario suini non identificati".



Spett.le      PREFETTURA- VIA DEFFENU-  
08100 NUORO

ALL' ASSESSORATO REGIONALE  
IGIENE E SANITA'  
CAGLIARI

ALL' AZIENDA U.S.L. N.4  
LANUSEI

AL MINISTERO DELLA SANITA' - ROMA

AI N.A.S. - PIAZZA ITALIA-  
SASSARI

COMANDO STAZIONE CARABINIERI  
ARZANA

COMANDO STAZIONE FORESTALE DI  
LANUSEI

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE  
ARZANA

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DI  
BARISARDO-BAUNEI-CARDEDU-  
ELINI-GAIRO-GIRASOLE-IERZU-  
ILBONO-LANUSEI-LOCERI-LOTZORAI-  
OSINI-PERDASDEFOGU- SEUI-TALANA-  
TERTENIA-TORTOLI'-TRIEI-ULASSAI-  
URZULEI-USSASSAI-VILLAGRANDE

ALLE AZIENDE U.S.L.N.1 SASSARI; N.2 OLBIA;  
N.3 NUORO; N.4 LANUSEI; N.5 ORISTANO;  
N.6 SANLURI; N.7 CARBONIA; N.8 CAGLIARI;

Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, in allegato alla presente si trasmettono copie delle ordinanze sindacali di cui all'oggetto.

L'Agente di Polizia Locale  
(Maria Luisa Scuderi)



**COMUNE DI ARZANA**  
**PROVINCIA DELL'OGLIASTRA**  
**AREA AMMINISTRATIVA**



Ordinanza n. 38



**IL SINDACO**

**VISTA** la segnalazione del Servizio Veterinario della ASL. N. 4, con la quale si informa che in località Cixini Crobeni e Tederieddu agro del comune di ARZANA, sono stati riscontrati suini non identificati.

**Visto** l'art 12 del DAIS n. 30 del 04/06/2012 prevede che in tale occasione tali animali siano sottoposti a sequestro sanitario e ad indagini di agnostiche prima delle operazioni di abbattimento, al fine di evidenziare la presenza di virus pestosi;

**VISTO** il D.P.R. n. 320/54 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale n. 15/85;

**VISTO** Il Testo Unico Enti Locali 267/2000;

**VISTE** le proposte fatte dal Servizio Veterinario della ASL di Lanusei;

**ORDINA**

l'intervento della Polizia Municipale, Compagnie baracellari ed altro personale.

- a) Personale all'uopo addestrato provvederà a confinare gli animali in recinti già disponibili oppure di nuovo allestimento.
- b) Affissione all'Albo Pretorio del Comune l'avviso pubblico per il reclamo di eventuali diritti di proprietà.
- c) Nel caso di identificazione del proprietario si procede ad irrogare le sanzioni di cui al D.Lvo N.200/2010 ed al sequestro degli animali con affidamento al proprietario medesimo nelle more degli accertamenti sanitari e successivi provvedimenti, da parte dei Servizi veterinari.
- d) Trascorsi i periodi Legge per il reclamo di eventuali diritti di proprietà, qualora i suini non siano riconducibili ad alcun proprietario, questi devono essere abbattuti e distrutti.
- e) In ogni caso i suini che sono in attesa dei provvedimenti conseguenti sono sottoposti a sorveglianza continua dalla Forza pubblica.
- f) I suini che manifestano i sintomi evidenti di PSA devono essere abbattuti e distrutti senza indugio.
- g) e' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che notificata al Sig. XXXXXXXX o al conduttore dell'azienda entra immediatamente in vigore;
- h) Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 a € 2582,28.
- i) Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa e pecuniaria da € 258,23 a €1291,14;

**IL SINDACO**

Marco Melis



COMUNE DI ARZANA  
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA  
AREA AMMINISTRATIVA



Ordinanza n. 39

IL SINDACO

**VISTA** la segnalazione del Servizio Veterinario della ASL N. 4, con la quale si informa che in località **Moditzi, Semida Manna, Su Pradu e Stazione di Villagrande** agro del comune di **ARZANA**, sono stati riscontrati suini non identificati.

**Visto** l'art 12 del DAIS n. 30 del 04/06/2012 prevede che in tale occasione tali animali siano sottoposti a sequestro sanitario e ad indagini di agnostiche prima delle operazioni di abbattimento, al fine di evidenziare la presenza di virus pestosi;

**VISTO** il D.P.R. n. 320/54 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale n. 15/85;

**VISTO** il Testo Unico Enti Locali 267/2000;

**VISTE** le proposte fatte dal Servizio Veterinario della ASL di Lanusei;

**ORDINA**

l'intervento della Polizia Municipale, Compagnie baracellari ed altro personale.

- Personale all'uopo addestrato provvederà a confinare gli animali in recinti già disponibili oppure di nuovo allestimento.
- Affissione all'Albo Pretorio del Comune l'avviso pubblico per il reclamo di eventuali diritti di proprietà.
- Nel caso di identificazione del proprietario si procede ad irrogare le sanzioni di cui al D.Lvo N.200/2010 ed al sequestro degli animali con affidamento al proprietario medesimo nelle more degli accertamenti sanitari e successivi provvedimenti, da parte dei Servizi veterinari.
- Trascorsi i periodi Legge per il reclamo di eventuali diritti di proprietà, qualora i suini non siano riconducibili ad alcun proprietario, questi devono essere abbattuti e distrutti.
- In ogni caso i suini che sono in attesa dei provvedimenti conseguenti sono sottoposti a sorveglianza continua dalla Forza pubblica.
- I suini che manifestano i sintomi evidenti di PSA devono essere abbattuti e distrutti senza indugio.


g) e' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che notificata al Sig. XXXXXXXX o al conduttore dell'azienda entra immediatamente in vigore;

h) Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 a € 2582,28.

i) Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa e pecuniaria da € 258,23 a € 1291,14;

IL SINDACO

Marco Melis





COMUNE DI ARZANA  
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA  
AREA AMMINISTRATIVA



Ordinanza n. 37 del 31-10-12



IL SINDACO

**VISTA** la segnalazione del Servizio Veterinario della ASL N. 4, con la quale si informa che in località San Cristoforo agro del comune di **ARZANA** sono stati riscontrati suini non identificati.

**Visto** l'art 12 del DAIS n. 30 del 04/06/2012 prevede che in tale occasione tali animali siano sottoposti a sequestro sanitario e ad indagini diagnostiche prima delle operazioni di abbattimento, al fine di evidenziare la presenza di virus pestosi;

**VISTO** il D.P.R. n. 320/54 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale n. 15/85;

**Visto** Il Testo Unico Enti Locali 267/2000;

**VISTE** le proposte fatte dal Servizio Veterinario della ASL di Lanusei;

#### ORDINA

- a) l'intervento della Polizia Municipale, Compagnie baracellari ed altro personale.
- b) Personale all'uopo addestrato provvederà a confinare gli animali in recinti già disponibili oppure di nuovo allestimento.
- c) Affissione all'Albo Pretorio del Comune l'avviso pubblico per il reclamo di eventuali diritti di proprietà.
- d) Nel caso di identificazione del proprietario si procede ad irrogare le sanzioni di cui al D.Lvo N. 200/2010 ed al sequestro degli animali con affidamento al proprietario medesimo nelle more degli accertamenti sanitari e successivi provvedimenti, da parte dei Servizi veterinari.
- e) Trascorsi i periodi Legge per il reclamo di eventuali diritti di proprietà, qualora i suini non siano riconducibili ad alcun proprietario, questi devono essere abbattuti e distrutti.
- f) In ogni caso i suini che sono in attesa dei provvedimenti conseguenti sono sottoposti a sorveglianza continua dalla Forza pubblica.
- g) I suini che manifestano i sintomi evidenti di PSA devono essere abbattuti e distrutti senza indugio.
- h) e' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che notificata al Sig. XXXXXX o al conduttore dell'azienda entra immediatamente in vigore;
- h) Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 a € 2582,28.
- i) Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa e pecuniaria da € 258,23 a € 1291,14.

IL SINDACO

Marco Melis